

Codice A1802B

D.D. 6 settembre 2022, n. 2716

**AUT\_2117684 R.D. 1175/1933, D.P.R. 327/2001, D.Lgs 330/2004, l.r. 23/1984. "Autorizzazione a costruire ed esercire un nuovo impianto elettrico alla tensione di 132 kV, denominato "Michelin Cuneo", da ubicare nel Comune di Cuneo (CN), ad istanza della Società Michelin Italiana S.A.M.I. S.p.A. Conclusione della Conferenza di Servizi Decisoria ex art. 14 comma 2 Legge n. 241/1990 - Forma semplificata e asincrona.**



**ATTO DD 2716/A1802B/2022**

**DEL 06/09/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1802B - Infrastrutture e pronto intervento**

**OGGETTO:** AUT\_2117684 R.D. 1175/1933, D.P.R. 327/2001, D.Lgs 330/2004, l.r. 23/1984. "Autorizzazione a costruire ed esercire un nuovo impianto elettrico alla tensione di 132 kV, denominato "Michelin Cuneo", da ubicare nel Comune di Cuneo (CN), ad istanza della Società Michelin Italiana S.A.M.I. S.p.A. Conclusione della Conferenza di Servizi Decisoria ex art. 14 comma 2 Legge n. 241/1990 – Forma semplificata e asincrona.

Premesso che:

In data 25.02.2022, con PEC ns. prot. n. 8259/A1802B, la Società Michelin Italiana S.A.M.I. S.p.A., con sede in Torino, C.so Giulio Cesare 424/95/C, in persona del procuratore speciale ing. Simone Rossi, ha presentato domanda, ai sensi dell'art. 3 l.r. n. 23/84, unitamente agli elaborati progettuali in formato digitale, per la Costruzione ed esercizio di una nuova Stazione Elettrica denominata "Michelin Cuneo" a 132 kV, da ubicare nel Comune di Cuneo, P.zza Robert Daubrèe, fraz. Ronchi (CN).

L'impianto in esame risulta composto da una nuova Stazione Elettrica di smistamento a 132 kV, da installarsi su un'area di proprietà della Società richiedente, all'interno dello stabilimento esistente sito a Cuneo in Piazza Robert Daubree, frazione Ronchi, come risulta dal piano particellare allegato e distinta nelle mappe catastali al Foglio 40, particelle n. 244, 1090, 190 e al Foglio 39, particella 242; tale nuova Stazione Elettrica andrà a sostituire l'attuale connessione costituita dall'avancabina di distribuzione, in merito alla quale la Società richiedente ha già ottenuto un impegno alla cessione

da parte della Società di distribuzione, E-distribuzione S.p.A e per la quale riferisce la volontà di presentare al Gestore Terna istanza di modifica della connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale.

La nuova Stazione Elettrica sarà costituita da apparecchiature elettriche AT con isolamento in aria e una unica sezione a 132 kV; la sezione a 132 kV sarà composta da un singolo sistema di sbarre con n. 3 stalli linee aeree, dove sono presenti apparecchiature di misura per la corrente e per la tensione, sezionatori ed interruttori tripolari; è prevista, inoltre, l'installazione di uno shelter che ospiterà le apparecchiature elettriche periferiche dei servizi ausiliari e del sistema di protezione e controllo e di interruttori, al fine di garantire una maggior selettività nell'estinzione dei guasti.

Il nuovo impianto si rende necessario per garantire, migliorare e potenziare il servizio elettrico per lo stabilimento Michelin, specificatamente, per rispondere ai crescenti standard di affidabilità della connessione e continuità di alimentazione richiesti dal potenziamento e dalla revisione del ciclo produttivo Michelin.

L'area interessata da progetto ricade in area TC7 del P.R.G. e non è soggetta a vincoli.

Ai sensi dell'applicazione dell'art. 10 comma 4 della l.r. 40/98 e s.m.i., l'opera in esame risulta esclusa dal Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale.

A seguito della verifica dei requisiti tecnico-amministrativi, necessari per l'ammissibilità dell'istanza, veniva pubblicata, sul Bollettino Ufficiale n. 11 del 17 marzo 2022, la comunicazione prot. n. 9314 del 03.03.2022, di avvenuto deposito di copia degli elaborati e l'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 241/90, con contestuale indizione della Conferenza dei Servizi Decisoria, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona. La conclusione positiva del procedimento veniva subordinata all'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni e dagli Enti coinvolti ai sensi degli artt. 14 c. 2 e 14-bis legge n. 241/90.

La conclusione del procedimento veniva, infine, stabilita entro 180 giorni a decorrere dalla data di avvio dello stesso.

Si riportano i contributi, nulla osta e pareri, anche a seguito di richiesta di integrazioni e chiarimenti, ricevuti dai seguenti Enti:

- lettera prot. n. 6475 del 22.03.2022, dell'Aeronautica Militare con cui: *"1. L'intervento in epigrafe, quale descritto nella documentazione pervenuta con il foglio in riferimento, non interferisce né con sedimi/infrastrutture intestati a questa Forza Armata né con Servitù prediali o Militari (D.Lgs. 66/2010 art.lo 320 e segg.) a loro servizio;*

*2. pertanto Nulla Osta relativamente ai soli aspetti demaniali di interesse di questa F.A. all'esecuzione dell'intervento di cui sopra";*

- nota prot. del Comando Militare Esercito Piemonte con cui: *"1. In esito a quanto rappresentato con l'istanza a riferimento, si esprime NULLA CONTRO, per gli aspetti operativi e demaniali di competenza di questa F.A., purché i lavori siano eseguiti in modo conforme alla documentazione tecnica presentata;*

*2. vista la tipologia delle opere, codesto Ente dovrà attenersi alle Direttive di cui alla Circolare dello STATO MAGGIORE DIFESA n. 146/394/4422, datata 9 agosto 2000, relativa alla*

*“Segnalazione di ostacoli al volo a bassa quota” e stralcio del “Codice di Navigazione Aerea”;*

*3. il 34° Distaccamento Permanente “TORO” non ha rappresentato alcun elemento ostativo per quanto in oggetto, come richiesto con lettera a seguito”.*

Si riporta la nota prot. n. 36199 del 25.03.2022, di ANAC, con cui si richiedeva l'utilizzo *“dell’utility di pre-analisi per la verifica delle interferenze con le procedure strumentali di volo degli Aeroporti e le Building Restricted Areas (BRA) dei sistemi CNR (Comunicazione Navigazione Radar) di competenza di ENAV S.p.A., e dovrà essere consultato il documento “Verifica preliminare” (disponibile all’indirizzo internet sopra indicato) effettuando le ulteriori verifiche ivi richieste ai punti b), c), d), f) (es.: prossimità aeroporti privi di procedure strumentali, prossimità avio/elisuperfici con dichiarazione di pubblica utilità, manufatti di altezza superiore a 100 m sul terreno o 45 m sull’acqua, opere speciali, etc.). Qualora dalle suddette verifiche preliminari non dovesse emergere un interesse aeronautico (in accordo al par. 2 - Fase Preliminare della Procedura), il richiedente potrà presentare all’Amministrazione competente un’asseverazione, redatta da un tecnico abilitato che - assumendo la responsabilità delle informazioni fornite - attesti l’esclusione dell’istanza dall’iter valutativo; in questo caso, la Scrivente non esprimerà pareri, considerando chiuso il procedimento per gli aspetti di competenza”.*

In osservanza alle sopradette prescrizioni, la Società richiedente trasmetteva, con nota inviata in data 06.06.2022 prot. n. 23464, l’asseverazione redatta dal proprio ingegnere inviata in data 06.06.2022 prot. n. 23464, l’asseverazione redatta dal proprio professionista, nella quale si dichiarava: di aver eseguito la procedura di verifica delle potenziali interferenze del futuro impianto come richiesto; che dalle verifiche non è emerso alcun interesse aeronautico; pertanto, si attestava l’esclusione dall’iter valutativo poichè le valutazioni effettuate hanno evidenziato un distanza di circa 12 km dalla soglia più vicina dell’Aeroporto di Cuneo-Levaldigi, in ossequio al sopradetto onere.

Riscontrato, dalla corrispondenza trasmessa in atti intercorsa tra la Società richiedente e la Società E-distribuzione S.p.A., l’impegno alla cessione da parte di quest’ultima dei due sezionatori AT ubicati presso lo stabilimento Michelin di Cuneo, nonché la volontà di presentare al Gestore Terna istanza di modifica della connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale, in conseguenza di ciò, si riporta la nota prot. n. 43358 del 20.05.2022, con cui TERNA S.p.A., con riferimento al coinvolgimento nel presente procedimento, comunicava quanto segue:

*- in data 21.09.2010 la Società MICHELIN ITALIANA S.p.A. ha richiesto a Terna la connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per un’unità di consumo e produzione per una potenza di 4,5 MW nel Comune di Cuneo (CN);*

*- in data 23.12.2010 con lettera prot. TERNA/P20110003329 Terna ha comunicato la Soluzione Tecnica Minima Generale che prevede che l’impianto cogenerativo venga collegato agli impianti di utenza di proprietà, rimanendo invariata l’attuale connessione alla linea a 132 kV “Fossano – IC S.Gobain”;*

*- in data 11.05.2011 la Società MICHELIN ITALIANA S.p.A. ha accettato la STMG suddetta”.*

Con nota prot. n. 105358 dell’08.08.2022 il MISE-Ispettorato terr.le Piemonte e Valle d’Aosta rilasciava, per la posa di condutture di energia elettrica sotterranee alla tensione 230/400 VAC *“per quanto di competenza, il NULLA OSTA ai sensi dell’art. 56 del D.Lvo 259/03 (ex art. 95 Codice 2003), per la realizzazione delle condutture elettriche in oggetto specificate e successivamente, a seguito di ulteriore integrazione, la nota prot. 110482 del 18/08/2022 “ per la posa di condutture di energia elettrica in AT afferenti la Nuova Stazione Elettrica 132 kV Michelin Cuneo da realizzarsi in*

un'area all'interno della proprietà del Gruppo Michelin in piazza Robert Daubree, frazione Ronchi nel comune di Cuneo con cui veniva rilasciato il nulla Osta ai sensi dell'art. 56 del D. L.vo 295/03, subordinandolo all'osservanza delle seguenti prescrizioni: *1) non dovranno essere apportate modifiche al progetto e riferito alle condutture elettriche in oggetto; 2) nella posa delle medesime condutture elettriche, dovranno essere osservate le norme generali riportate nella dichiarazione d'impegno nonché quelle richiamate nella documentazione prodotta. Inoltre si rappresenta a Codesta Società quanto segue: 1. allo scopo di poter seguire i previsti controlli, dovrà segnalare a questo ufficio, in tempo utile, mediante comunicazione a mezzo P.E.C. o mail, l'inizio e la fine dei lavori inerenti la posa delle condutture elettriche in oggetto, indicando i riferimenti relativi al presente nulla osta, il comune interessato nonché il nominativo e recapito telefonico del proprio referente; 2. l'invio differito o la mancanza di tale segnalazione potrebbe comportare in fase di verifica l'effettuazione di scavi a campione a totale carico della stessa; resta inteso che qualora si riscontrassero irregolarità questo Ufficio applicherà le sanzioni previste dalle Leggi vigenti in materia; 3. ad ultimazione lavori è fatto obbligo di produrre all'Ufficio scrivente la dichiarazione di conformità inerente il rispetto del progetto prodotto e delle norme osservate per la posa delle condutture in oggetto; 4. ai sensi degli articoli 99 e 104 del codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259/03 e s.m.i.) l'attività di installazione ed esercizio di dette reti è assoggettata ad una autorizzazione generale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 99 comma 5 e dall'art. 105 del predetto codice, che consegue alla presentazione della dichiarazione e della documentazione prescritte dall'art. 99 comma 4 e dell'art. 107 del succitato Codice al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali – Divisione II – Comunicazioni elettroniche ad uso privato – Viale America 201 – 00144 Roma.*

Considerato che, per le altre Amministrazioni che non hanno fatto pervenire le proprie determinazioni nei termini prescritti nella comunicazione di indizione e convocazione, ai sensi dell'art.14 bis c. 4 L. 241/1990 e s.m.i., la mancata comunicazione equivale ad assenso senza condizioni.

Vista la conclusione del procedimento stabilita entro 180 giorni a decorrere dalla data di avvio dello stesso, dato atto delle risultanze istruttorie effettive, come sopra riportato.

Vista la dichiarazione della rispondenza della progettazione delle opere di cui trattasi alla normativa vigente in materia di linee elettriche.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
- D.P.C.M. 08.07.2003;
- D.Lgs. n. 330/2004;
- D.M. 29 Maggio 2008;

- L.R. n. 56 /1977 e s.m.i.;
- L.R. n. 23/1984;
- L.R. n. 14/2014 e s.m.i.;
- art. 17 della L.R. 23/2008;
- esito della Conferenza dei Servizi Decisoria svoltasi in forma asincrona e modalità semplificata.

*determina*

1. La conclusione positiva dei lavori della Conferenza dei Servizi Decisoria, svoltasi ai sensi degli artt. 14 c. 2, 14-bis e 14-ter L. 241/90, in forma semplificata e in modalità asincrona, come richiamato in narrativa, al fine di valutare il progetto, ad istanza della Società Michelin Italiana S.A.M.I. S.p.A. di “Autorizzazione a costruire ed esercire un nuovo impianto elettrico alla tensione di 132 kV, denominato “Michelin Cuneo”, da ubicare nel Comune di Cuneo (CN);
2. di adottare, ai sensi dell’art. 14 quater c. 1 della L. 241/90, i risultati della Conferenza dei Servizi Decisoria;
3. di autorizzare la Società richiedente Michelin Italiana S.A.M.I. S.p.A., viste le motivazioni indicate in premessa, alla costruzione e all’esercizio dell’impianto elettrico, come sopra descritto;
4. di specificare che, ai sensi dell’art. 14 quater c. 3, primo periodo, della L. 241/90, la presente determinazione è immediatamente efficace;
5. la presente determinazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato;
6. la Società Michelin Italiana S.A.M.I. S.p.A.. dovrà osservare tutte le prescrizioni progettuali e gestionali indicate in premessa, nonché quelle contenute negli assensi, pareri, nulla osta richiamati nella presente determinazione;
7. le opere dovranno essere costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all’istanza di autorizzazione, sotto l’osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di impianti elettrici;
8. al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, la Società Michelin Italiana S.A.M.I. S.p.A.. dovrà fornire alle Amministrazioni autorizzanti, apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti da DPCM 8 luglio 2003 e s.m.i.;
9. la Società Michelin Italiana S.A.M.I. S.p.A. dovrà comunicare alle Amministrazioni interessate la data dell’entrata in esercizio delle opere;

10. la Società Michelin Italiana S.A.M.I. S.p.A. assume la piena responsabilità in riferimento ai diritti dei terzi, nonché agli eventuali danni comunque causati a persone o beni pubblici e privati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, restando le Amministrazioni indenni da qualsiasi azione o molestia;

11. al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le piste di servizio eventualmente realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti;

12. la Società Michelin Italiana S.A.M.I. S.p.A. resta obbligata ad eseguire durante la costruzione ed esercizio dell'impianto tutte quelle nuove opere o modificazioni che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici o privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti e con le comminatorie di legge in caso di inadempienza;

13. tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico della Società Michelin Italiana S.A.M.I. S.p.A.;

14. il Settore Tecnico regionale di Cuneo è incaricato di accertare la rispondenza delle opere costruite a quanto progettato e prescritto e di redigere il certificato di collaudo, così come disposto dall'art. 3 del D.M. 21.03.1988 e s.m.i..

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica o piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

L'estensore  
Angela Vitale

IL DIRIGENTE (A1802B - Infrastrutture e pronto intervento)  
Firmato digitalmente da Graziano Volpe